
Ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Modifica del ...

Questo testo è una versione provvisoria e potrebbe dunque subire ancora modifiche. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/foglio-federale.html>

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 e 22 giugno 2011¹ sulle fondazioni d'investimento è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. c

¹ L'assemblea degli investitori ha i compiti intrasmissibili seguenti:

- c. nomina i membri del consiglio di fondazione;

Art. 5 cpv. 2 e 3

² I membri e il presidente del consiglio di fondazione sono nominati dall'assemblea degli investitori. I fondatori, i loro successori legali e le persone economicamente legate ai fondatori possono essere rappresentati al massimo da un terzo dei membri del consiglio di fondazione. Negli statuti, l'assemblea degli investitori può delegare al consiglio di fondazione il proprio diritto di nominare il presidente.

³ Il primo consiglio di fondazione è nominato dai fondatori.

Art. 6 cpv. 3

³ Provvede a un controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità della fondazione d'investimento e assicura il debito controllo delle persone a cui sono stati affidati compiti delegati. Garantisce l'indipendenza degli organi di controllo.

Art. 7 cpv. 2 lett. d e cpv. 3

² Il consiglio di fondazione può delegare compiti a terzi, se, oltre al capoverso 1, sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- d. *Abrogata*

³ I compiti delegati a terzi possono essere subdelegati solo se il consiglio di fondazione vi ha acconsentito e se sono rispettate le disposizioni sulla delega di compiti. La fondazione e l'ufficio di revisione devono poter continuare a controllare e verificare i compiti delegati.

Art. 8 cpv. 2-4

² Le persone incaricate della gestione, dell'amministrazione o dell'amministrazione del patrimonio della fondazione d'investimento non possono essere nominate membri del consiglio di fondazione.

³ Nell'esercizio della loro attività, i membri del consiglio di fondazione non sono vincolati a istruzioni dei fondatori o dei loro successori legali. Non hanno diritto di voto negli affari in cui abbiano un interesse personale.

⁴ L'assemblea degli investitori approva il regolamento sulla prevenzione dei conflitti di interessi e sui negozi giuridici con persone vicine. Negli statuti può delegare questo diritto al consiglio di fondazione.

Art. 11 cpv. 3, secondo periodo

³ ... In singoli casi l'autorità di vigilanza può impartire istruzioni al riguardo alle fondazioni d'investimento.

Art. 12 cpv. 1

¹ La banca depositaria deve essere una banca ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934² sulle banche (LBCR) o una succursale di una banca estera secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a LBCR.

¹ RS 831.403.2

² RS 952.0

*Art. 13 cpv. 3 lett. a**Abrogata**Art. 20 cpv. 2, 2^{bis}, 2^{ter} e 2^{quater}*

² Gli statuti o il regolamento possono ammettere conferimenti in natura se sono compatibili con la strategia d'investimento e non pregiudicano gli interessi degli altri investitori del gruppo d'investimento.

^{2bis} Il valore equo dei beni conferiti non negoziati in borsa o in un altro mercato regolamentato è:

- a. calcolato sulla base dei ricavi o dei flussi finanziari attesi capitalizzati, tenuto conto di un tasso di attualizzazione che prenda in debita considerazione i rischi;
- b. stimato mediante il raffronto di valore con oggetti simili; o
- c. calcolato mediante un altro metodo generalmente riconosciuto.

^{2ter} Questo valore è verificato da almeno un perito indipendente e qualificato.

^{2quater} Per le quote di fondi non quotati e i diritti di gruppi d'investimento ci si basa sul rispettivo valore netto di inventario.

Art. 23 cpv. 2

² È parimenti ammesso il deposito illimitato presso una banca ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 LBCR³ o una succursale di una banca estera secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a LBCR.

Art. 24 cpv. 2 lett. a

² Le filiali nel patrimonio di base devono soddisfare le condizioni seguenti:

- a. devono essere una società anonima o una società a garanzia limitata con sede in Svizzera; la sede può essere ubicata all'estero soltanto se ciò è nell'interesse preponderante degli investitori;

Art. 25 cpv. 1

¹ Più fondazioni possono partecipare congiuntamente a una società anonima svizzera non quotata in borsa, a condizione che in tal modo ne detengano l'intero capitale azionario.

Art. 26 cpv. 1, 3 e 4

¹ Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49–56a OPP ²⁴, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.

³ Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.

⁴ Sono vietati i gruppi d'investimento che possono comportare l'obbligo di effettuare versamenti supplementari.

Art. 26a Superamento del limite d'investimento per debitore e di quello per partecipazioni a società*(art. 53k lett. d LPP)*

¹ Il limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e quello per partecipazioni a società di cui agli articoli 54 e 54a OPP ²⁵ possono essere superati dai gruppi d'investimento, solo se questi ultimi:

- a. fondano la loro strategia su un indice usuale; le direttive di investimento devono menzionare un indice e lo scarto massimo percentuale rispetto a tale indice; o
- b. in base alle loro direttive di investimento limitano il rischio di controparte al massimo al 20 per cento del patrimonio per singola controparte, ripartendolo su almeno dodici controparti distinte. Il gruppo d'investimento deve pubblicare almeno trimestralmente, entro un mese dalla fine del trimestre, le posizioni delle controparti.

² La fondazione deve pubblicare almeno trimestralmente i superamenti dei limiti di cui agli articoli 54 e 54a OPP 2 da parte di questi gruppi d'investimento.

^{3ter} Il DFI può emanare delle disposizioni riguardo ai capoversi 1 e 2.

Art. 28 cpv. 1 lett. e ed f, nonché 4, secondo periodo

¹ I gruppi d'investimento alternativo devono operare mediante investimenti collettivi. Sono ammesse eccezioni per gli investimenti:

- e. in infrastrutture;
- f. in crediti secondo l'articolo 53 capoverso 3 OPP ²⁶.

⁴ ... Nei gruppi d'investimento che operano nel settore delle infrastrutture, la quota di capitale di terzi del capitale detenuto mediante fondi strategici non può eccedere il 40 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento e la quota di capitale di terzi di ogni singolo fondo strategico non può eccedere il 60 per cento.

3 **RS 952.0**

4 **RS 831.441.1**

5 **RS 831.441.1**

6 **RS 831.441.1**

Art. 29 cpv. 1, frase introduttiva nonché lett. d ed e

¹ Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:

- d. il limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e quello per partecipazioni a società di cui agli articoli 54 e 54a OPP 2⁷ non possono essere superati;
- e. i limiti per categoria di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se:
 - 1. la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento,
 - 2. il superamento del limite risulta esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
 - 3. le direttive di investimento stabiliscono quali limiti per categoria possono essere superati e in che misura, e
 - 4. nelle pubblicazioni periodiche nonché nel rapporto annuale risulta chiaramente quali limiti per categoria sono superati e in che misura.

Art. 30 cpv. 3^{bis}

^{3bis} La quota di un investimento collettivo estero può eccedere il 20 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato autorizzato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo ai sensi dell'articolo 120 capoverso 2 lettera e della legge del 23 giugno 2006⁸ sugli investimenti collettivi.

Art. 32 cpv. 2 lett. b

² Esse sono ammesse esclusivamente:

- b. nei gruppi d'investimento operanti nel settore degli investimenti alternativi, se la necessità di una filiale avente carattere d'investimento è comprovata in modo concludente nell'ambito della procedura d'esame preliminare.

Art. 35 cpv. 2 lett. b, h e i

² Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, la fondazione pubblica un rapporto annuale comprendente almeno le informazioni seguenti:

- b. il nome e la funzione dei periti, compresi i periti incaricati delle stime (art. 11), dei consulenti in investimenti e degli amministratori di patrimoni;
- h. i superamenti del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società da parte di gruppi d'investimento secondo l'articolo 26a capoverso 1;
- i. i superamenti dei limiti per categoria da parte di gruppi d'investimento misti secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera e.

Art. 37 cpv. 2

² Per i gruppi d'investimento con immobili, investimenti alternativi o obbligazioni ad alto rendimento, nonché nei casi di cui all'articolo 21 capoverso 2, la fondazione deve pubblicare un prospetto. Nel caso dei gruppi d'investimento di nuova costituzione, il prospetto deve essere pubblicato prima dell'apertura della fase di sottoscrizione. Le modifiche del prospetto devono parimenti essere pubblicate.

Art. 41 cpv. 2, secondo periodo

² ... In materia di valutazione degli investimenti, l'autorità di vigilanza può prescrivere criteri e dichiarare determinanti gli articoli 84 e 85 dell'ordinanza FINMA del 27 agosto 2014⁹ sugli investimenti collettivi.

Art. 44b Disposizioni transitorie della modifica del...

¹ Le fondazioni d'investimento esistenti devono adeguare i loro atti regolatori alle nuove disposizioni entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del

² Per quanto concerne le disposizioni sulla composizione e sulla nomina del consiglio di fondazione di cui all'articolo 5 e quelle sulla prevenzione dei conflitti di interessi e sui negozi giuridici con persone vicine di cui all'articolo 8 capoversi 2 e 4 è accordato un periodo transitorio di due anni.

II

La presente ordinanza entra in vigore il/1'....

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁷ RS 831.441.1
⁸ RS 951.31
⁹ RS 951.312



... 2018

Commento alla modifica dell'ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond)

1 Introduzione

1.1 Contesto

Le fondazioni d'investimento sono istituti ausiliari della previdenza professionale. Si tratta di investimenti collettivi accessibili a tutti gli istituti dediti alla previdenza professionale. Sebbene le sue origini risalgano agli anni 1960, è solo con la modifica del 19 marzo 2010 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (riforma strutturale) che il legislatore ha deciso di codificare questo tipo di fondazioni nella legge. Conformemente all'articolo 53k LPP, il Consiglio federale emana disposizioni relative alla cerchia degli investitori, all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base, alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento, agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione nonché ai diritti degli investitori delle fondazioni d'investimento.

Il Consiglio federale ha adempiuto il mandato del legislatore emanando l'ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond), entrata in vigore il 1° gennaio 2012. Nel frattempo è emersa la necessità di procedere ad alcune modifiche legislative. Per esempio, nell'ambito del risparmio in titoli del pilastro 3a è ormai diventato usuale offrire prodotti con una quota più elevata di azioni. Si deve inoltre tenere adeguatamente conto delle possibilità di scelta introdotte nel quadro dei cosiddetti piani 1e con la modifica del 18 dicembre 2015 della legge sul libero passaggio.

1.2 Modifiche sostanziali

L'ordinanza prevede importanti modifiche in particolare negli ambiti seguenti:

1. Rafforzamento della posizione dell'assemblea degli investitori quale organo supremo della fondazione (art. 4, 5 e 8)

Le modifiche proposte garantiscono che la nomina del consiglio di fondazione sia di competenza dell'assemblea degli investitori. I fondatori avranno ormai soltanto un diritto di proposta, ma non più un diritto di nomina.

2. **Autorizzazione e regolamentazione dei conferimenti in natura non quotati (art. 20)**
Le disposizioni in materia di conferimenti in natura saranno leggermente allentate, per tenere conto dell'eventuale esigenza di conferire beni anche sotto forma di investimenti non quotati.
3. **Nuova regolamentazione della diversificazione e garanzia della relativa trasparenza (art. 26a)**
Le nuove disposizioni permetteranno alle fondazioni d'investimento di focalizzare maggiormente le loro strategie. La FINMA consente già oggi questo tipo di strategie ai fondi d'investimento istituzionali soggetti alla sua vigilanza. D'altro canto, resta valido il principio fondamentale della diversificazione. La focalizzazione dovrà essere chiaramente visibile per gli investitori.
4. **Divieto assoluto di investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi (art. 26 cpv. 5)**
Si propone di sancire esplicitamente il vigente divieto di investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. Questo significa che gli investitori potranno perdere al massimo l'importo investito nel gruppo d'investimento, ma non ulteriori risorse.
5. **In futuro saranno ammessi gruppi d'investimento misti con una quota più elevata di azioni e investimenti alternativi, a condizione che il superamento dei limiti sia esplicitamente segnalato (art. 29).** Questo permetterà alle fondazioni d'investimento di offrire gruppi d'investimento misti che superano i normali limiti per categoria di cui all'articolo 55 dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2). Nell'ambito del risparmio in titoli del pilastro 3a e delle fondazioni di libero passaggio, per esempio, oggi gli assicurati chiedono quote di azioni superiori al 50 per cento. Questa richiesta è comprensibile, data la fase di bassi tassi d'interesse, ed è ammissibile anche sul piano giuridico (in virtù dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2). Se si vietasse loro di offrire questo tipo di prodotti, le fondazioni d'investimento si troverebbero in una situazione di svantaggio concorrenziale rispetto ai fondi soggetti alla vigilanza della FINMA.
6. **Le ulteriori modifiche riguardano, tra l'altro, gli investimenti diretti nel settore degli investimenti alternativi (art. 28), l'ammissibilità degli investimenti collettivi (art. 30) e le filiali nel patrimonio d'investimento (art. 32).** Esse adeguano la legislazione alle mutate condizioni nei settori interessati (p. es. l'aumento degli investimenti diretti in infrastrutture, la modifica da parte della FINMA delle sue norme in materia di autorizzazione alla distribuzione in Svizzera, la necessità di chiarire l'attuale nozione di capitale di rischio).

2 **Commento ai singoli articoli**

Art. 4 cpv. 1 **Compiti intrasmissibili**

Il diritto dei fondatori di nominare membri del consiglio di fondazione sarà soppresso. L'articolo 5 capoverso 2 stabilirà pertanto che è l'assemblea degli investitori a nominare il consiglio di fondazione.

Art. 5 **Composizione e nomina**

Cpv. 2

In qualità di organo supremo della fondazione d'investimento, l'assemblea degli investitori ha il diritto di nominare i membri del consiglio di fondazione. Questo vale anche per i membri del consiglio di fondazione appartenenti ai fondatori o ai loro successori legali. L'attuale possibilità di riconoscere ai fondatori negli statuti il diritto di nominare una parte dei membri è soppressa. Sono considerate «economicamente legate» ai fondatori le società madri, le filiali e le società consorelle dei fondatori nonché le società economicamente controllate dai medesimi. La nomina del presidente è di competenza dell'assemblea degli investitori, che può però anche delegare questo compito al consiglio di fondazione.

Cpv. 3

Il primo consiglio di fondazione è nominato dai fondatori, dato che a quel momento non vi è ancora un'assemblea degli investitori.

Art. 6 **Compiti e poteri**

Cpv. 3

La formulazione concernente il controllo interno ricalca quella dell'articolo 35 capoverso 1 OPP 2. In questo capoverso vengono inoltre integrate le prescrizioni del vigente articolo 7 capoverso 3. Ovviamente il consiglio di fondazione deve anche garantire l'indipendenza degli organi di controllo.

Art. 7 **Delega di compiti**

Cpv. 3

Il vigente capoverso 3 è abrogato, in quanto il suo contenuto è integrato nell'articolo 6 capoverso 3. Il nuovo capoverso 3 disciplina la subdelega di compiti, che finora era disciplinata nel capoverso 2 lettera d. Quest'ultima lettera può pertanto essere abrogata. Attualmente per i compiti delegati è ammessa una sola subdelega. In futuro la subdelega di compiti non sarà più limitata a un solo livello. L'attuale limitazione è infatti difficilmente controllabile e un'ulteriore subdelega (di compiti specializzati) è spesso opportuna ed efficiente. In caso di delega di compiti, dunque, il nuovo incaricato potrà procedere a un'ulteriore delega (totale o parziale) di questi compiti, purché siano rispettate le condizioni per la delega o la subdelega. Il consiglio di fondazione non può delegare anche il compito di approvare la subdelega. La delega di un compito non deve precludere le possibilità di controllo della fondazione e dell'ufficio di revisione. Il controllo deve rimanere garantito, il che significa che la fondazione e l'ufficio

di revisione devono continuare a poter sorvegliare lo svolgimento dei compiti delegati e ad averne una chiara visione.

Art. 8 Prevenzione dei conflitti di interessi e negozi giuridici con persone vicine

Cpv. 2

Con la nuova formulazione di questo capoverso si intende garantire la separazione a livello personale tra il consiglio di fondazione e la direzione, l'amministrazione e l'amministrazione del patrimonio. Le persone incaricate della gestione, dell'amministrazione o dell'amministrazione del patrimonio non potranno pertanto più essere nominate membri del consiglio di fondazione. Per «persone» si intendono sia persone fisiche che persone giuridiche. Di regola la gestione, l'amministrazione e l'amministrazione del patrimonio delle fondazioni d'investimento sono affidate a una persona giuridica. Le persone fisiche appartenenti a persone giuridiche incaricate della gestione, dell'amministrazione o dell'amministrazione del patrimonio o a persone giuridiche economicamente legate¹ a esse non possono essere nominate membri del consiglio di fondazione.

Questo divieto non si applica al terzo dei membri del consiglio di fondazione (persone fisiche) che conformemente all'articolo 5 capoverso 2 appartiene ai fondatori o ai loro successori legali oppure è economicamente legato ai fondatori. In questo caso il divieto vale solo nel senso che una persona fisica incaricata della gestione, dell'amministrazione o dell'amministrazione del patrimonio non può essere al contempo membro del consiglio di fondazione.

Cpv. 3

Nell'esercizio della sua attività il consiglio di fondazione deve poter essere indipendente dai fondatori. In questo contesto, per «affari in cui abbiano un interesse personale» si intende che un membro del consiglio di fondazione deve ricusarsi, se una decisione di questo organo riguarda i suoi interessi personali o di un'impresa toccata dalla decisione di cui il membro in questione è dipendente o dirigente. Questa situazione si presenta per esempio nel caso dell'attribuzione di mandati. I membri del consiglio di fondazione possono tuttavia operare in comitati o commissioni, per esempio nel comitato d'investimento della fondazione. Questo garantisce il rispetto dei desideri degli investitori e del consiglio di fondazione.

Cpv. 4

La competenza per l'approvazione del regolamento sulla prevenzione dei conflitti di interessi e sui negozi giuridici con persone vicine spetta all'assemblea degli investitori, il che ne rafforza la posizione. L'assemblea degli investitori può delegare questo compito al consiglio di fondazione, ma ha anche la facoltà di revocare la delega in qualsiasi momento.

¹ Per la definizione dell'espressione «economicamente legate» cfr. il commento all'art. 5 cpv. 2.

Art. 11

Cpv. 3

In singoli casi, l'autorità di vigilanza può impartire istruzioni volte a garantire una sufficiente qualificazione e l'indipendenza dei periti incaricati delle stime. Questa disposizione non fa che sottolineare esplicitamente una facoltà di cui la Commissione di alta vigilanza, in quanto autorità di vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento, già dispone in virtù della disposizione legale dell'articolo 62a capoverso 2 lettera b LPP. La qualificazione adeguata e l'indipendenza dei periti incaricati delle stime sono aspetti importanti per gli investitori.

Art. 12

Cpv. 1

La nuova formulazione proposta garantisce che anche le succursali istituite in Svizzera da banche estere possano fungere da banche depositarie. I commercianti di valori mobiliari (svizzeri ed esteri) e i rappresentanti designati continueranno, invece, a non poter svolgere questa funzione.

Art. 13

Settori regolamentati

Cpv. 3 lett. a

La vigente lettera a è abrogata, in quanto il suo contenuto sarà disciplinato al nuovo capoverso 4 dell'articolo 8.

Art. 20

Conferimenti in natura

Cpv. 2, 2^{bis}, 2^{ter} e 2^{quater}

Diversamente da oggi, in futuro i conferimenti in natura non negoziati in borsa o in un altro mercato regolamentato saranno autorizzati a livello generale, e non più soltanto nel settore del *private equity*. Il *fair value* dei conferimenti in natura sarà valutato analogamente a quanto previsto nelle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26 per la valutazione degli attivi (cpv. 2^{bis}). La valutazione dovrà essere verificata da almeno un perito incaricato delle stime indipendente e qualificato (cpv. 2^{ter}).

Art. 23

Investimento del patrimonio di base

Cpv. 2

Questa disposizione riprende la formulazione dell'articolo 12 capoverso 1.

Art. 41

Valutazione

Cpv. 2

In questo capoverso sono adeguati i rimandi all'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi.

Disposizione transitoria della modifica del...

I nuovi articoli hanno effetto a partire dall'entrata in vigore della modifica. Le fondazioni d'investimento esistenti devono adeguare i loro atti regolatori entro due anni dall'entrata in vigore della modifica.

Esse hanno a disposizione un periodo transitorio di due anni per conformarsi alle nuove disposizioni degli articoli 5 e 8 capoversi 2 e 4.